

TRIBUNALE DI PESCARA
- Sezione Penale -

Nuove Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 10.03.2014, n. 37 del 8.03.2018 e n. 147 del 13.8.2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori – Aggiornamento al 27.05.2025.

Ambito di applicazione

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02). Le seguenti linee guida, adottate per ricomprendere le liquidazioni dei difensori di ufficio di imputati insolventi nonché per adeguare i parametri alle nuove tariffe di cui al D.M. 147/2022, sostituiscono quelle adottate con il protocollo sottoscritto in data 1.12.2022, aggiornato il 14.05.2024, ed **hanno efficacia a decorrere dal 3.06.2025.**

Criteri adottati

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. **Il compenso è liquidato per fasi.** Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale (comprensiva dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace), tre tipologie di processi:

- **Tabella 1:** processi di semplice e rapida definizione con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione);
- **Tabella 2:** processi mediamente complessi che si protraggano per più di tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione);
- **Tabella 3:** processi particolarmente complessi che si protraggano oltre le sei udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione).

All'interno di ciascuna tipologia di processi (tabelle 1, 2 e 3), al fine di adeguare la liquidazione alla "natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni", vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal **giudice collegiale** e dal **giudice monocratico** e, all'interno di tale ultima categoria, processi per i quali è prevista l'udienza preliminare distinti dagli altri riti.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi. Le linee guida prevedono, altresì, una *Tabella 1 bis* relativa alla definizione dei processi in sede di udienza predibattimentale (*Sentenza di Non Luogo a Procedere*), senza l'accesso a riti alternativi (poiché, in tal caso, varrà la relativa voce).

Si specifica che laddove l'esito della udienza predibattimentale sia la fissazione della data dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio, la partecipazione alla/e udienza/e predibattimentale/i verrà computata, secondo i criteri generali, nel novero delle udienze relative alla fase dibattimentale, alla stregua delle Tabelle 1, 2, 3 relative al Tribunale Monocratico.

Per quanto attiene ai processi in **fase di indagini preliminari** e di **udienza preliminare** è stata prevista un'unica ipotesi di liquidazione per l'udienza preliminare, alla quale si aggiungono, non diversamente per quanto stabilito per la fase dibattimentale, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi.

E' stata, altresì, prevista, accanto alla liquidazione dei procedimenti camerati, ipotesi di liquidazione per le attività defensionali relative all'espletamento dell'**incidente probatorio** in fase di indagini preliminari.

E' stata, infine, prevista la ipotesi di liquidazione, per la **fase di impugnazione**, dinanzi alla **Corte di Cassazione**, relativamente ai ricorsi avverso le *sentenze di Appello avverso le sentenze del GdP*, gli *incidenti di esecuzione* nonché per le impugnazioni inerenti *avverso le ordinanze del Riesame in materia di misure cautelari reali e personali*.

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dai D.M. indicati in epigrafe e della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis DPR 115/02.

La rivisitazione dei compensi già concordati con il protocollo del 17.07.2018 è stata determinata dalle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022.

Si è deciso inoltre di modificare le **formalità di accertamento dell'insolvenza** per le liquidazioni dei difensori di ufficio, alla luce di mirata indagine svolta dal Tribunale presso la cancelleria dell'esecuzione sull'iscrizione dei pignoramenti e la tipologia degli stessi, che ha fatto emergere la residualità delle iscrizioni dei pignoramenti presso il debitore (peraltro in gran parte relativa a beni mobili registrati), apparendo pertanto maggiormente utile il ricorso a pignoramenti presso terzi che implica l'accesso alle banche dati.

In ipotesi di **difesa congiunta di più soggetti** aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una richiesta di liquidazione unica e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.

In ipotesi di **riunione di processi** per reati connessi richiesta dai difensori, si concorda che tale attività sia da ricondurre alla “*fase introduttiva*”.

In relazione a quanto previsto dall’art. 2 D.M. 55/14, come modificato dall’art. 1 D.M. n. 147/22, alla liquidazione andrà aggiunto il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Continuità nella difesa di ufficio

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore - qualora sia presente personalmente - designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all’imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

Avvicendamento di più difensori nell’ambito dello stesso procedimento

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori - siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97 co. 1° e co. 4° c.p.p. - attesi i limiti previsti dall’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.

Elezione di domicilio

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass sez. IV n. 12243 del 13.2.2018) l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale.

Ne deriva che qualora l’istanza di ammissione contenga l’elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l’espressa indicazione del domicilio, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo.

Attesa la valenza dell’eventuale elezione di domicilio, il difensore che sia stato ammesso al patrocinio da parte del GIP avrà cura di depositare, nella prima udienza utile successiva all’ammissione, copia dell’istanza di ammissione al beneficio contenente l’elezione del domicilio ovvero del decreto di ammissione per consentire l’individuazione dell’esistenza dell’elezione del domicilio nel corso della fase dibattimentale o comunque nella fase definitiva GIP-GUP.

Modalità di deposito della istanza di ammissione al P.S.S.

I difensori depositano l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato mediante **Portale Deposito Atti Penali** utilizzando il modello allegato al presente protocollo.

Contenuto e modalità di deposito della istanza di liquidazione

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove non in precedenza depositato, secondo la raccomandazione sopra indicata), ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegherà in copia.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 37 bis del D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 dell'11.09.2020, e del successivo Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 6.10.2020, **le istanze di liquidazione** dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato ed al difensore d'ufficio, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **sono depositate**, presso la cancelleria del magistrato competente, **esclusivamente mediante piattaforma S.I.A.M.M. (raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Ministero della Giustizia al seguente link: <https://lsg.giustizia.it/>), prima della conclusione della relativa fase.**

Si precisa – ed anche al fine della corretta imputazione degli importi da liquidarsi (onorari ed esborsi) – che appare sempre preferibile la collazione, da parte del Difensore, di autonoma istanza di liquidazione, corredata di eventuali allegati, da caricare sul portale S.I.A.M.M. e da depositare unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

E' onere del difensore istante depositare, in udienza, all'atto della richiesta di liquidazione, la **ricevuta di deposito rilasciata dal Sistema**, recante il numero di protocollo della Istanza Web (istanza che deve essere UNICA e non ripetuta), oltre alla istanza di liquidazione, se redatta, avendo cura di indicare correttamente il modello del registro relativo al procedimento trattato, secondo l'elenco esemplificativo allegato al presente protocollo.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore. Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza ed è comunicato al funzionario preposto il quale provvederà alla accettazione, sulla piattaforma, della relativa Istanza Siamm.

Laddove il difensore, al momento conclusivo della fase, non abbia depositato la istanza di liquidazione mediante piattaforma Siamm o, comunque, non sia in possesso del numero identificativo della Istanza, il Magistrato non procederà alla liquidazione.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato insolvente e/o irreperibile**, relativamente alla quale la richiesta di liquidazione non può essere depositata prima della conclusione della relativa fase, essendo il difensore gravato da un onere di allegazione di documentazione afferente il rintraccio del proprio assistito e/o l'esperimento di procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto, la istanza di liquidazione, corredata di quanto necessario, sarà parimenti depositata, in epoca successiva, presso la cancelleria del magistrato competente, **esclusivamente mediante piattaforma S.I.A.M.M. (raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Ministero della Giustizia al seguente link: <https://lsg.giustizia.it/>).**

Infine, si specifica che laddove il procedimento non dovesse essere definito alla udienza per la quale il difensore ha correttamente depositato istanza di liquidazione mediante piattaforma Siamm (es. rinvio della discussione), il **difensore depositerà la ricevuta di deposito sulla piattaforma SIAMM al cancelliere di udienza per consentire all'ufficio di rifiutare l'istanza**; il cancelliere di udienza, infatti, comunicherà la mancata definizione del processo all'ufficio competente, che procederà a rifiutare l'istanza. La richiesta di liquidazione, prima dell'udienza fissata per la discussione (o per repliche) verrà nuovamente depositata dal difensore, secondo le modalità sopra specificate, anche sulla scorta delle eventuali ed ulteriori attività defensionali svolte dall'avvocato (es. più di tre udienze, etc..).

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO

- Documentazione necessaria -

A) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

1. parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;
2. attestazione di avvenuta ricerca beni da pignorare con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c. mediante deposito del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale si indichino tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze che dovrà necessariamente comprendere le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (in particolare: anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari; banche dati degli enti previdenziali; Pubblico Registro Automobilistico); in riferimento agli esiti delle ricerche, con modalità telematiche, ex art. 492 bis c.p.c., si specifica che le situazioni rilevanti saranno soltanto quelle in cui l'imputato risulti quale "dante causa" ovvero sia, comunque, titolare di posizioni "attive";

3. verbale di pignoramento negativo dei beni mobili registrati e/o dei crediti emergenti dalla suindicata ricerca, secondo le indicazioni appena sopra esplicitate, ovvero dichiarazione negativa del terzo;

4. Ove dal verbale ex art. 492 bis c.p.c. dovessero emergere beni immobili nella titolarità del debitore, si dovrà produrre ispezione ipotecaria degli stessi relativa all'ultimo ventennio per consentire la verifica di condizioni obiettive di infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva immobiliare.

B) Persona difesa: cittadino straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno

1. stessa documentazione indicata per il punto A;

2. attestazione del consolato o dell'ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (*in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni*).

C) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

2. verifica anagrafica aggiornata negativa;

3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

D) Persona difesa: cittadino straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile, di cui non si conosca la residenza all'estero

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

2. verifica anagrafica aggiornata negativa;

3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: cittadino straniero sedicente senza fissa dimora, di fatto irreperibile

1. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;

2. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;

3. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.

F) Persona difesa: cittadino straniero di cui si conosce la residenza all'estero

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
2. atto di recupero negativo.

G) Persona difesa: Indagato / Imputato deceduto

1. certificato di morte dell'assistito;
 2. interpello, alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ordine alla sussistenza di dichiarazioni di successione da parte di eventuali eredi, chiamati o legatari del defunto.
- Si specifica che, laddove l'Agenzia delle Entrate attesti la assenza di dichiarazioni di successione, al momento della richiesta da parte del Difensore, ed a prescindere, dunque, dal lasso di tempo trascorso dalla data di decesso dell'assistito, l'indagato o l'imputato sarà equiparato al soggetto irreperibile (Cass. Pen., sez. IV, 16/10/2007 n. 26655) ed il Magistrato farà luogo alla liquidazione del compenso.

SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI CREDITI PROFESSIONALI

Si conviene per una liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziale e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), che viene fissata nella misura di € 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed € 200,00 per fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%).

E', in ogni caso, dovuto il rimborso delle ulteriori spese, afferenti le procedure di recupero, ivi compresi gli esborsi per i diritti di copia dei verbali di udienza, laddove documentate oltre al costo dell'opinamento.

**PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE
MONOCRATICO O COLLEGIALE**

TABELLA 1

Processi di semplice e rapida definizione - da una a tre udienze

A1) Tribunale monocratico:	€ 1.210
Fase di studio	€ 160
Fase introduttiva	€ 190
Fase istruttoria	€ 380
Fase decisionale	€ 480

B1) Tribunale monocratico - processi provenienti da udienza preliminare:	€ 1.410
Fase di studio	€ 210
Fase introduttiva	€ 230
Fase istruttoria	€ 440
Fase decisionale	€ 530

C1) Tribunale collegiale - Definizione da una a tre udienze:	€ 1.560
Fase di studio	€ 270
Fase introduttiva	€ 260
Fase istruttoria	€ 480
Fase decisionale	€ 550

TABELLA 2

Processi mediamente complessi – Definizione da quattro a sei udienze

A2) Tribunale monocratico:	€ 1.550
Fase di studio	€ 260
Fase introduttiva	€ 230
Fase istruttoria	€ 480
Fase decisionale	€ 580

B2) Tribunale monocratico - Processi provenienti da udienza preliminare:	€ 1.690
Fase di studio	€ 270
Fase introduttiva	€ 260
Fase istruttoria	€ 530
Fase decisionale	€ 630

C2) Tribunale collegiale:	€ 2.110
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 360
Fase istruttoria	€ 700
Fase decisionale	€ 750

TABELLA 3**Processi particolarmente complessi – Definizione in più di sei udienze**

A3) Tribunale monocratico:	€ 1.690
Fase di studio	€ 260
Fase introduttiva	€ 230
Fase istruttoria	€ 550
Fase decisionale	€ 650

B3) Tribunale monocratico - Processi provenienti da udienza preliminare:	€ 1.880
Fase di studio	€ 270
Fase introduttiva	€ 260
Fase istruttoria	€ 650
Fase decisionale	€ 700

C3) Tribunale collegiale:	€ 2.310
Fase di studio	€ 300
Fase introduttiva	€ 360
Fase istruttoria	€ 800
Fase decisionale	€ 850

Riti speciali - Tribunale

• Definizione del processo con oblazione:	€ 650
• Definizione del processo con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.:	€ 900
• Definizione del processo con rito abbreviato (semplice o condizionato):	€ 1.300
• Definizione del processo con messa alla prova:	€ 1.200

TABELLA 1 BIS**Processi definiti in udienza predibattimentale senza l'accesso a riti alternativi**

1 BIS) Definizione in udienza predibattimentale:	€ 830
Fase di studio	€ 160
Fase introduttiva, <i>se dovuta</i>	€ 190
Fase decisionale	€ 480

SEZIONE GIP / GUP

Udienza preliminare:	€ 1.380
Fase di studio	€ 290
Fase introduttiva	€ 260
Fase istruttoria	€ 350
Fase decisionale	€ 480

Riti Speciali GIP – GUP

● Definizione del processo con oblazione:	€ 650
● Definizione del processo con applicazione della pena in udienza camerale:	
- reati da u.p. o da immediato ex art. 453 c.p.p. o ex art. 447 c.p.p.:	€ 1.200
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna:	€ 900
● Definizione del processo con rito abbreviato (semplice o condizionato):	
- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.:	€ 1.600
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna:	€ 1.300
● Definizione del processo con messa alla prova:	€ 1.200

**Procedimenti camerale
Tribunale - GIP - GUP**

● Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa:	€ 830
Fase di studio	€ 160
Fase introduttiva	€ 190
Fase decisionale	€ 480

● Incidente di esecuzione d'ufficio:	€ 640
Fase di studio	€ 160
Fase decisionale	€ 480

● Reclamo ex art. 410 bis c.p.p.:	€ 570
Fase di studio	€ 330
Fase introduttiva	€ 240

● Udienza camerale ex art. 409 c.p.p.:	€ 1.040
Fase di studio	€ 290
Fase introduttiva	€ 270
Fase decisionale	€ 480

● Incidente probatorio in fase di indagini preliminari:	€ 1.230
Fase di studio	€ 400
Fase introduttiva	€ 230
Fase Istruttoria	€ 600

Procedimenti "cautelari"
Tribunale – GIP GUP

• Udienza di convalida di arresto:	€ 630
Fase di studio	€ 150
Fase Istruttoria	€ 180
Fase Decisionale	€ 300
• Udienza camerale per interrogatorio di garanzia:	€ 640
Fase di studio	€ 290
Fase Istruttoria	€ 350
• Attività relativa a misure cautelari personali in corso (istanze di revoca, sostituzione, ecc.): (voce comprensiva di tutte le istanze relative allo stesso procedimento);	€ 570
• Attività relativa a misure cautelari reali in corso (istanze di revoca, ecc.): (voce comprensiva di tutte le istanze relative allo stesso procedimento)	€ 570
• Impugnazione misura cautelare personale (riesame – Appello):	€ 1.070
Fase di studio	€ 130
Fase Introduttiva	€ 440
Fase Decisionale (<i>se documentata la partecipazione</i>)	€ 500
• Impugnazione misura cautelare reale (riesame – Appello):	€ 1.070
Fase di studio	€ 130
Fase Introduttiva	€ 440
Fase Decisionale (<i>se documentata la partecipazione</i>)	€ 500
<u>Indagini Difensive:</u>	€ 800
Fase di studio	€ 300
Fase Istruttoria	€ 500

PROCEDIMENTI TRATTATI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE:	€ 2.250
- impugnazioni di Sentenze emesse dal Tribunale quale giudice di secondo grado, avverso Sentenze del Giudice di Pace;	
- ricorsi per Cassazione relativi ad incidenti di esecuzione;	
- ricorsi per Cassazione relativi a misure cautelari reali e personali.	
Fase di studio	€ 350
Fase introduttiva	€ 900
Fase decisionale (dovuta ove il difensore abbia partecipato alla discussione, orale o scritta, da documentare)	€ 1.000

COMMISSIONE PERMANENTE

Si conferma la costituzione della Commissione Permanente così composta: - un Giudice rappresentante dell'ufficio dibattimento; - un Giudice rappresentante dell'ufficio G.I.P.; - un Avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati; - un Avvocato designato dalla Camera Penale; - un Avvocato designato dall'AIGA; - un Avvocato designato dall'Associazione Difensori di Ufficio; che si dovrà riunire su richiesta anche di uno solo dei componenti per verificare l'attuazione delle presenti linee guida, raccogliere osservazioni e o proposte di modifica.

Pescara, 27 maggio 2025


Il Presidente del Tribunale




Il Procuratore della Repubblica




Il Coordinatore della Sezione Penale




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati




Il Presidente della Camera Penale



Il Presidente Ass. Difensori d'Ufficio



Il Presidente AIGA



Il Presidente ANF



FOUNDAZIONE FORUM ATERNA/
CAMPINO PESCARA
M. De Felice

Per il Comitato Pari Opportunità

